SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Agostini Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Agostini Francesco, nato l'11 marzo 1973 a Pavia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Agostini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 ottobre 2002 in Italia presso la Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» di Vercelli;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vigevano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Agostini Francesco, nato l'11 marzo 1973 a Pavia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15938

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Basso Della Concordia Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Basso Della Concordia Daniele, nato il 20 luglio 1970 a Bagnolo Piemonte, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Basso Della Concordia è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 21 febbraio 1997 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 24 febbraio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Basso Della Concordia Daniele, nato il 20 luglio 1970 a Bagnolo Piemonte, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario

fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15939

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier A12798QA di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione dei Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotti fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A12798QA conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TOUCHDOWN, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A12798Q, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adegua-

mento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0024690 in data 22 luglio 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A; titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con le quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A12798QA conforme all'Ali. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicati in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **A12798QA** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	13801	Touchdown SL	27/11/2009	Syngenta Crop Protection S.p.A;	- eliminazione di : **canna comune, gramigna, edera terrestre, gramignone, rovo, clematide, vilucchio, robbia** dalle infestanti perenni controllate - camia nome da: **Touchdown Giardino**

syngenta.

TOUCHDOWN®SL

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 13801 del 27.11.2009

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Altre taglie: ml 100; ml 250; ml 500; l 5; l 10; l 20; l 25; l 50; l 200

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TOUCHDOWN SL è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
TOUCHDOWN SL non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

MODALITA' D'IMPIEGO
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele
TOUCHDOWN SL consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio utilizzando volumi d'acqua non superiori a 200-300 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, actinidia, nocciolo.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni agrari in assenza della coltura (ortaggi, fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alla coltivazione: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni.

DOSI SUGGERITE PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1,5-4 l/ha: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Avena (*Avena* spp.), Orzo selvatico (*Hordeum murinum*), Loglio (*Lolium* spp.), Mercorella (*Mercurialis* spp.), Fienarola (*Poa* spp.), Riso crodo (*Oryza sativa*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Fiorrancio (*Calendula* spp.), Farinello (*Chenopodium* spp.), Orobanche (*Orobanche* spp.), Erba porcellana (*Portulaca* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus* spp.), Senecione (*Senecio* spp.), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Veronica (*Veronica* spp.).

PERENNI
4-5 l/ha: Agropiro (*Agropyron repens*), Carice (*Carex* spp.), Stoppione (*Cirsium* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Fienarola d'acqua (*Glyceria* spp.), Iperico (*Hypericum* spp.), Asperella (*Leersia oryzoides*), Scagliola (*Phalaris* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.), Sorghetta (*Sorghum halepense*).
5-7 l/ha: Cucchiaio (*Alisma* spp.), Asfodelo (*Asphodelus* spp.), Giunco fiorito (*Butomus* spp.), Cipero (*Cyperus* spp.), Ferula (*Ferula* spp.), Giunco (*Juncus* spp.), Nardo (*Nardus* spp.), Cipollino (*Scirpus* spp.), Sparganio (*Sparganium* spp.), Farfaraccio (*Tussilago* spp.).
8 l/ha: Agrostide (*Agrostis* spp.), Aglio (*Allium* spp.), Artemisia (*Artemisia* spp.), Panace comune (*Heracleum* spp.), Acetosella (*Oxalis* spp.), Cannuccia di palude (*Phragmites* spp.), Felce (*Pteridium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Mazza sorda (*Typha* spp.), Ortica (*Urtica* spp.).

ARBUSTI
4-6 l/ha: Acero (*Acer* spp.), Frassino (*Fraxinus* spp.), Ginestra (*Genista* spp.), Salice (*Salix* spp.), Sambuco (*Sambucus* spp.), Falso mirtillo (*Vaccinium* spp.).

Per l'olivo destinato alla produzione di olive da olio la dose massima autorizzata è 6 l/ha ed è necessario sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

syngenta.

TOUCHDOWN®SL

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 13801 del 27.11.2009

ml 100

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11A16350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Cantiere Nautico Cranchi S.p.A. (Decreto n. 62921).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 luglio 2011, relativo alla società Cantiere Nautico Cranchi S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8 agosto 2011) e Friuli Venezia Giulia (6 luglio 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cantiere Nautico Cranchi S.p.A., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Cantiere Nautico Cranchi S.p.A.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 226 unità lavorative della società Cantiere Nautico Cranchi S.p.A., dipendenti presso le sedi di:

Piantedo (Sondrio) - 120 unità lavorative;

San Giorgio di Nogaro (Udine) - 47 unità lavorative;

Rogolo (Sondrio) - 59 unità lavorative.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 85%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.477.103,00.

Matricola INPS: 7700140889.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.477.103,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15996

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Industrie Baratta S.r.l. (Decreto n. 62919).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 60999 del 28 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 39 lavoratori della società Industrie Baratta S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Predosa (Alessandria) - 22 lavoratori;

Anzio (Roma) - 15 lavoratori;

Cirimido (Como) - 2 lavoratori;

e, per il periodo dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società Industrie Baratta S.r.l., dipendenti presso la sede di Anzio (Roma);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 giugno 2011, relativo alla società Industrie Baratta S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (5 luglio 2011), Lazio (15 luglio 2011) e Piemonte (7 luglio 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie Baratta S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Industrie Baratta S.r.l., in favore di un numero massimo di 27 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori della società Industrie Baratta S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Predosa (Alessandria) - 12 lavoratori;

Anzio (Roma) - 7 lavoratori;

Cirimido (Como) - 2 lavoratori;

Alessandria (Alessandria) - 2 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 195.510,12.

Matricola INPS: 0202712398.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società Industrie Baratta S.r.l., dipendenti presso la sede di Anzio (Roma).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 13 agosto 2011 e del 30% per il periodo dal 14 agosto 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 31.361,56.

Matricola INPS: 0202712398.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 226.871,68, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15997

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2011.

Approvazione della Blue Service S.r.l., in Ancona, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la regola 111-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 ottobre 2005, n. 835, con cui la Blue Service S.r.l. con sede ad Ancona in via Einaudi, 22, è stata approvata quale stazione di revisione ai sensi del decreto dirigenziale n. 641/2002 di cui sopra;

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la Direzione marittima di Ancona con verbale d'ispezione effettuato in data 18 ottobre 2011 e trasmesso con nota prot. n. 41864 in data 21 ottobre 2011 dalla Direzione marittima di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Blue Service S.r.l. con sede ad Ancona alla via Mattei, 1.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

zattere di salvataggio autogonfiabili;

cinture di salvataggio autogonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di competenza.

Art. 4.

Il decreto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6 ottobre 2005, n. 835, indicato in premessa, è abrogato.

Roma, 7 dicembre 2011

Il Capo reparto: CARLONE

11A16351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Wine Making Control di Donelli Mauro» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 272 del 22 novembre 2007 con il quale al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 novembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Wine Making Control di Donelli Mauro, ubicato in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), via Matteotti n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R2009
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03B R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-07B R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Zuccheri riduttori	MPI RLAB 004-001 rev. 2 2011
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009

11A15995

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della cooperativa «Esseacca Società Cooperativa», in Ospitaletto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 22 novembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Esseacca Società Cooperativa» con sede in Ospitaletto (BS), costituita in data 30 dicembre

2004, n. REA BS-468706, Codice fiscale n. 03176140162, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il avv. Giammarco Di Raimo, nato a Roma il 20 settembre 1971, con studio in via G. Andreoli n. 2, Roma - 00195, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16013

DECRETO 9 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale di Castelnuovo Belbo e Bruno Soc coop A r.l.», in Castelnuovo Belbo e nomina dei commissari liquidatori

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento ispettivo dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 12 gennaio 2011 e 27 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cantina Sociale di Castelnuovo Belbo e Bruno Soc Coop A r.l., con sede in Castelnuovo Belbo (AT) (codice fiscale n. 00071460059) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e i sigg.ri:

dott. Pierantonio Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, ivi domiciliato in Corso Re Umberto, n. 49;

dott.ssa Michela Filanova, nata a Biella il 21 aprile 1968, ivi domiciliata in via P. Torrione, n. 20;

avv. Francesca Bilotti, nata a Cosenza il 4 ottobre 1965, domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani, n. 27; ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16012

DECRETO 9 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Floro Vivaistica Pandaflor - Società Cooperativa», in Colli del Tronto e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Agricola Floro - Vivaistica Pandaflor - Società Cooperativa, con sede in Colli del Tronto (AP) (codice fiscale 01137480446) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e i sigg.ri:

dott. Piero Cimarelli, nato a Pesaro il 27 gennaio 1954, ivi residente in via Madonna del Monte n. 11;

dott. Francesco Martella, nato a Tricase (LE) il 17 luglio 1977, domiciliato in Perugia, via M. Magnini, n. 127;

dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, domiciliato in Roma, via Etna, n. 14;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16014

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Consorzio Scuole e Lavoro Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 30 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Consorzio Scuole e Lavoro Società Cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 31 marzo 1989, n. REA BO-322994, codice fiscale n. 02528020379, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961, con studio in via Angelo Brunetti, 24 - 00186 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15940

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento della Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, reso nella seduta del 6 luglio 2011, relativo al testo di statuto trasmesso dalla Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della suddetta legge;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 26 luglio 2011, con la quale il medesimo organo ha approvato il testo dello statuto dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»;

Vista la nota n. 22545 del 28 luglio 2011, con la quale è stato inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo statuto dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 18 novembre 2011, prot. n. 4970, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha chiesto il riesame di alcuni punti dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 29 novembre 2011, ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le previste maggioranze, modificando ed integrando conseguentemente il suddetto statuto;

Visto il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, reso nella seduta del 5 dicembre 2011, relativo al testo di statuto, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2011, con le previste maggioranze;

Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 204, lo statuto dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il rettore: LAURO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

(approvato dal Senato accademico in data 29 novembre 2011)

Titolo I
Principi fondamentali

Articolo 1
L'Ateneo: definizione e funzioni

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata Ateneo, è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti. Essa svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando e gestendo i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master, i corsi di alta formazione e le attività strumentali e/o complementari.

2. L'Ateneo agisce nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana, della normativa italiana e dell'Unione europea e della *Magna Charta* sottoscritta dalle università europee.

3. L'Ateneo ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità giuridica di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi fini.

4. L'Ateneo ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile e ispira la propria azione al principio di responsabilità.

Articolo 2
Finalità istituzionali

1. L'Ateneo:
a) afferma la propria funzione pubblica e il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico;
b) garantisce le libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le proprie componenti alla vita democratica della comunità universitaria, nel rispetto delle convinzioni politiche, culturali, etiche e religiose;
c) elabora e trasmette le conoscenze e promuove la qualità dei processi formativi e della ricerca, curando la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti;
d) garantisce ai singoli docenti la libertà di ricerca e di insegnamento, conformemente all'art, 33, comma 1, della Costituzione, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dalle strutture di appartenenza e delle esigenze di coordinamento;

e) riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la propria identità e si configura come sistema articolato in poli funzionali, in conformità ai principi di autonomia e decentramento;
f) concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare partecipando a programmi di cooperazione interuniversitaria;
g) rafforza l'internazionalizzazione anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, i programmi integrati di studio, le iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti, di Corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
h) ricusa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni contrarie ai principi della dignità e della libertà dell'uomo e della convivenza fra i popoli;
i) contribuisce alla realizzazione delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;
j) promuove le attività di orientamento, informazione e sostegno agli studenti e ne rende espliciti i criteri e la forma della valutazione;
k) potenzia il sistema di autovalutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle proprie attività, anche in termini comparativi tra le strutture, ai fini della promozione del merito;
l) adotta le misure necessarie per garantire le pari opportunità e il benessere del personale e degli studenti;
m) predispone, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, strumenti e iniziative per agevolare la frequenza e lo studio degli studenti diversamente abili e per rimuovere le condizioni di svantaggio;
n) adotta misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti a essa attribuiti;
o) predispone azioni per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività;
p) favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture;
q) opera con criteri di trasparenza e condivisione, favorendo la partecipazione di tutte le proprie componenti alle scelte fondamentali.

2. Per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, l'Ateneo può partecipare a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria con le garanzie e secondo la disciplina dettata da apposito regolamento.

3. L'Ateneo promuove lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attività di ricerca e di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici sia privati, perseguendo finalità didattiche, di ricerca e istituzionali.

4. In particolare, l'Ateneo promuove le iniziative di *spin off* e di *start up*, al fine di valorizzare la ricerca svolta nelle proprie strutture, anche per offrire una concreta

opportunità di collaborazione ai laureati. Promuove altresì iniziative di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo.

5. Compatibilmente con i fini e i compiti di cui sopra, l´Ateneo può svolgere attività di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme previste da apposito regolamento.

Articolo 3
Diritti e doveri degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

1. Gli studenti hanno diritto a una formazione di qualità, a lezioni e ad attività formative complementari, all'accesso al sistema bibliotecario dell'Ateneo, alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilità temporanea in istituzioni di formazione e di ricerca di livello nazionale e internazionale.

2. L'Ateneo dà il proprio sostegno all'associazionismo studentesco per gli aspetti logistico-organizzativi e garantisce agli studenti la fruizione di spazi comuni.

3. Gli studenti partecipano alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano i Corsi di studio e sono tenuti a sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione.

4. I doveri e i diritti degli studenti sono specificati nella Carta dei doveri e dei diritti, adottata dal Senato accademico, sentito il Garante degli studenti.

5. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate, di trasmettere all'Ateneo i dati sulla propria attività didattica e di ricerca e di rendere pubblico il proprio curriculum. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dai fondi di finanziamento, è elemento negativo nella valutazione del singolo docente e dell'attività delle strutture didattiche e di ricerca di afferenza, può costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare.

6. I docenti sono sottoposti a valutazione dell'attività didattica e di ricerca.

7. Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità della struttura organizzativa di afferenza. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Articolo 4
Codice etico

1. L'Ateneo adotta un codice etico, ai sensi della normativa vigente. Tale codice è deliberato dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione ed è emanato dal Rettore. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

2. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su proposta del Rettore.

3. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualità, le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali.

Titolo II
Organi centrali

Articolo 5
Organi centrali dell'Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:
a) il Rettore:
b) il Senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Nucleo di valutazione;
f) il Direttore generale.

Articolo 6
Rettore

1. Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princıpi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;
b) presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e dispone che i loro provvedimenti siano portati a esecuzione;
c) emana i regolamenti dell'Ateneo e gli altri provvedimenti di carattere generale;

d) propone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e del Consiglio degli studenti;
e) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo;
f) in caso di necessità e di indifferibile urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, chiedendone la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
g) nomina il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e eventualmente altri Prorettori o delegati per l'esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dieci;
h) nomina i membri del Consiglio di amministrazione, scelti dal Senato accademico;
i) nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione;
j) nomina, sentito il Senato accademico, i membri del Collegio di disciplina;
k) propone il Direttore generale;
l) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, il piano generale di organizzazione dei servizi dell'Ateneo;
m) vigila su tutte le strutture dell'Ateneo e garantisce le libertà d'insegnamento e di ricerca del personale docente;
n) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo;
o) esercita l'iniziativa nei procedimenti disciplinari di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e provvede agli incombenti procedurali di sua competenza; irroga, sentito il Collegio di disciplina, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; avvia i procedimenti anche in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non rientri nelle competenze del Collegio di disciplina;
p) assume le iniziative necessarie al buon andamento dell'Ateneo;
q) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

3. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

4. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.

5. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da almeno venticinque elettori, unitamente al programma e al curriculum, almeno dieci giorni prima della votazione.

6. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori e ai ricercatori in organico;

b) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo, con peso elettorale individuale pari allo 0,2;
c) agli studenti che fanno parte del Consiglio degli studenti, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, delle Giunte delle facoltà e dei Consigli dei dipartimenti.

7. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il Decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

8. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. In caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il suo mandato alla fine del sesto anno.

Articolo 7
Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita le competenze relative alla politica culturale dell'Ateneo, alla programmazione e all'indirizzo delle attività didattiche e scientifiche, al coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare, il Senato accademico:
a) predispone all'inizio di ogni anno accademico un documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo;
b) formula proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi;

c) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, sul bilancio triennale, sul bilancio consuntivo, sul documento di programmazione triennale e sul regolamento di amministrazione e contabilità;
d) verifica annualmente lo stato di attuazione del documento di programmazione triennale, segnalando all'Amministrazione gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;
e) delibera, a maggioranza assoluta dei propri membri e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le modifiche dello Statuto;
f) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri e previo parere del Consiglio di amministrazione, il Regolamento generale dell'Ateneo e gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca in materia di didattica e di ricerca;
g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle sue violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
h) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Facoltà;
i) delibera, in riferimento all'organico dell'Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, la distribuzione tra i Dipartimenti dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse a essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze e ai contratti di insegnamento;
j) fissa i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica; sentito il Consiglio di amministrazione, i criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e delle risorse finanziarie destinate alla didattica e ai servizi; i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;
k) adotta, sentito il Consiglio degli studenti, gli indirizzi in materia di diritto allo studio e di servizi agli studenti, nonché, sentito il Garante degli studenti, la Carta dei doveri e dei diritti degli studenti;
l) esprime parere in merito alle convenzioni dell'Ateneo o, nei casi previsti dal Regolamento generale dell'Ateneo, di sue articolazioni con soggetti pubblici e privati;
m) detta criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;
n) detta i criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali e internazionali;
o) delibera, a maggioranza assoluta dei propri membri, eventuali modifiche del sigillo dell'Ateneo;
p) sceglie, con votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio di amministrazione tra quelli proposti dal Rettore;
q) approva le delibere dei Dipartimenti competenti in ordine al conferimento di lauree *honoris causa*;
r) formula proposte in materia di tasse universitarie;
s) decide sui ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;

t) delibera annualmente il calendario delle attività didattiche e le procedure di iscrizione ai corsi;
u) propone al corpo elettorale, con maggioranza di due terzi dei suoi membri, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
v) esprime parere sulle relazioni del Rettore;
w) esprime parere sulla designazione dei membri del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina, nonché del Garante degli studenti;
x) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa applicabile.

3. Il Senato accademico è composto da venticinque membri:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) due professori ordinari in rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree, tra cui almeno un Direttore di dipartimento per ciascuna macroarea:
- macroarea di economia;
- macroarea di giurisprudenza;
- macroarea di ingegneria;
- macroarea di lettere e filosofia;
- macroarea di medicina e chirurgia ;
- macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali;
c) sei tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le seguenti aree scientifico-disciplinari:
- Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/ e FIS/ con esclusione di MAT/09;
- Area II: tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/, AGR/ e CHIM/;
- Area III: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;
- Area IV: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09;
- Area V: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/, M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/;
- Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS/, SECS-P/, SECS-S/ e SPS/;
d) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti con preferenza unica e in collegio unico;
e) quattro rappresentanti degli studenti, eletti con metodo proporzionale da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

4. Alle riunioni del Senato accademico partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Senato è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto.

5. Per i membri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3 l'elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori della macroarea. Per ciascuna macroarea si

procede a elezione con preferenza unica, in un unico collegio sulla base di un'unica lista elettorale.

6. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 3 durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

7. I membri del Senato accademico non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, a eccezione di quella di Direttore di dipartimento;
b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca**;**
c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

8. I membri del Senato accademico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore.

Articolo 8
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) approva**,** a maggioranza assoluta dei propri membri, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale;
b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
c) su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, approva il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale;
d) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale e il bilancio consuntivo;
e) esprime, vista la relazione del Nucleo di valutazione, parere sulla relazione annuale del Rettore sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo;

f) esprime, a maggioranza assoluta dei propri membri, parere sulle modifiche dello Statuto;
g) adotta, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato accademico;
h) esprime parere al Senato accademico sulle proposte di adozione del Regolamento generale dell'Ateneo e degli altri regolamenti, compresi quelli, in materia di didattica e di ricerca, di competenza delle strutture didattiche e di ricerca;
i) su proposta del Rettore, conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
j) nomina, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, i membri del Nucleo di valutazione designati dal Rettore;
k) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme, sentito il Senato accademico;
l) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi;
m) adotta i provvedimenti disciplinari relativamente al personale docente;
n) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dai Dipartimenti;
o) determina le indennità di funzione per le cariche istituzionali;
p) approva, sentito il Senato accademico, le convenzioni stipulate dall'Ateneo o, nei casi previsti dal Regolamento generale dell'Ateneo, da sue articolazioni, con soggetti pubblici e privati;
q) autorizza il Rettore a stare in giudizio;
r) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, scelti dal Senato accademico tra quindici candidati proposti dal Rettore, a seguito di avviso pubblicato anche sul sito internet di Ateneo; la verifica dei requisiti dei candidati è effettuata da un Comitato composto da cinque membri, di cui tre designati dal Senato accademico e due designati dal Rettore, scelti tra il personale in organico dell'Ateneo che non rivesta cariche accademiche;
c) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo scelti dal Senato accademico su proposta del Rettore, anche sulla base di indicazioni richieste a istituzioni di alta cultura nazionali e internazionali, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; la verifica dei requisiti dei candidati è effettuata dal Comitato di cui alla lettera b);
d) due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti

che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

4. Nella nomina dei membri deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto.

6. I membri di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente comma 3 durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.

7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche;
b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca;
c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
f) assumere incarichi di qualsiasi natura da altre università italiane.

8. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore.

9. Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio del Senato accademico, la relativa delibera può essere adottata solo con il voto favorevole di almeno sette membri.

Articolo 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione contabile e finanziaria; redige apposita relazione che

accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo; esprime parere sul bilancio di previsione annuale e sugli storni di bilancio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

3. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, è designato dal Rettore; un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e un membro supplente sono scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio dei revisori dei conti personale dipendente dell'Ateneo.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Articolo 10
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

2. In particolare, il Nucleo di valutazione verifica:
a) la correttezza e l'economicità della gestione;
b) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti e le Facoltà;
d) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
e) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
f) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
g) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio.

3. Il Nucleo di valutazione esercita altresì:
a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali;

b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo;
c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, di cui:
a) due professori di ruolo dell'Ateneo;
b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;
c) un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelto tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

5. La nomina del coordinatore del Nucleo di valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.

6. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.

7. I membri del Nucleo di valutazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche;
b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta della facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca;
c) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

8. Il Nucleo di valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche.

9. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 11
Direttore generale

1. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo e svolge i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.

2. In particolare, il Direttore generale:
a) predispone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
b) predispone una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo da allegare al conto consuntivo;
c) predispone il piano generale di organizzazione dei servizi dell'Ateneo;
b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita i poteri di spesa di propria competenza;
d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Ateneo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti a essi affidati in relazione a obiettivi da raggiungere;
f) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, avendo poteri sostituitivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o di ritardo;
g) conferisce e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti, in conformità con la normativa vigente;
h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti con riferimento agli obiettivi programmatici definiti dall'Ateneo;
i) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
l) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e degli uffici e a quella di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, esercitando altresì il potere disciplinare ai sensi della normativa vigente;
m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti;
n) nei casi previsti dal Consiglio di amministrazione, adotta le decisioni in materia di liti attive o passive, con potere di conciliare e di transigere;
o) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, svolgendo le funzioni di segretario;
p) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa vigente.

3. Il Direttore generale è selezionato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

5. Il rapporto di lavoro con il Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il dipendente pubblico al quale sia conferito l'incarico di Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni del Direttore generale sono svolte da un vicario, designato dal Direttore generale tra i dirigenti di ruolo dell'Ateneo. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore generale, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età.

Titolo III
Strutture didattiche e di ricerca

Articolo 12
Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo i Dipartimenti, le Facoltà, i Corsi di studio, i Centri di ricerca, le Scuole di specializzazione e la Scuola "istruzione a distanza".

2. Le strutture didattiche e di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.

Articolo 13
Dipartimento

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. La costituzione di un Dipartimento può essere proposta da un numero di docenti non inferiore a 40 afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento:
a) definisce, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
b) elabora un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera;
c) promuove collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
d) propone l'ordinamento didattico e le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione alla Facoltà, ove costituita, per le relative deliberazioni;
e) collabora alla realizzazione dei Corsi di studio, ferme restando le competenze della Facoltà interessata;
f) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione;
g) propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, approvandone i programmi;
h) promuove l'attivazione di master di primo e di secondo livello, assumendone la responsabilità della gestione;
i) definisce, su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa. Tale sostenibilità è valutata sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
j) delibera, sentiti il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente e la Facoltà, ove costituita**,** le richieste di concorso o di trasferimento dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate. I criteri per definire il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente sono stabiliti da apposito regolamento;
k) organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà d'insegnamento;
l) gestisce il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnatogli secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;
m) collabora alla manutenzione e alla gestione dei locali e delle attrezzature assegnatigli;

n) esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
o) adotta i regolamenti relativi alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo:
p) adotta, relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, che sottopone alla approvazione del Senato accademico.

4. Il Dipartimento costituisce, insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea, una Facoltà.

5. Qualora la didattica di un Corso di studio ricada su più Dipartimenti, questi ultimi istituiscono, nei casi e nei modi previsti da apposito regolamento, un Consiglio di corso di studio. Il funzionamento del Consiglio di corso di studio è disciplinato con apposito regolamento.

6. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) la Giunta;
c) il Consiglio.

7. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

8. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e decade con il Direttore che lo ha nominato; è coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

9. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e il Segretario amministrativo, quest'ultimo con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto. La sua composizione e i suoi compiti sono determinati con regolamento adottato dal Dipartimento nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo. Tale regolamento disciplina, altresì, forme e modi della partecipazione alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

10. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del Dipartimento.

11. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, senza diritto di voto, da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento del numero dei membri del Consiglio, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

12. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.

Articolo 14
Facoltà

1. Di norma, i Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea costituiscono una Facoltà, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.

2. In particolare, la Facoltà:
a) esprime parere per ciascun anno accademico sulla programmazione generale delle attività didattiche e sulle modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti;
b) definisce, in relazione alle eventuali strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola macroarea, l'uso degli spazi destinati alla didattica;
c) formula proposte in relazione alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili destinati ai servizi comuni;
d) è responsabile del funzionamento delle Segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e collocazione nel mercato del lavoro, nonché alla pubblicazione e alla divulgazione del calendario delle lezioni e degli esami;
f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connessi alla realizzazione delle proprie funzioni.
g) la Facoltà di medicina e chirurgia, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, assume i compiti conseguenti secondo le modalità

concertate con la Regione nel rispetto delle leggi vigenti, a garanzia dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle dell'insegnamento e di ricerca.

3. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside;
b) la Giunta.

4. Sono strutture della Facoltà i Consigli di corso di studio, con le competenze di cui all'apposito regolamento.

5. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle delibere.

6. Il Preside è eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà ed è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso.

7. La Giunta adotta tutti i provvedimenti necessari per indirizzare, programmare e coordinare le attività didattiche relative ai corsi raggruppati nella macroarea.

8. La Giunta è composta da:
a) il Preside della facoltà;
b) i Direttori dei dipartimenti che fanno parte della Facoltà;
c) i Coordinatori dei corsi di studio nei termini di cui ad apposito regolamento;
d) una rappresentanza dei docenti, nella misura del 10 per cento dei membri di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, eletta dai membri dei Consigli dei dipartimenti stessi e scelta tra i membri delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei corsi di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura;
e) una rappresentanza degli studenti, nella misura del 15 per cento del numero dei membri della giunta, eletta da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca dell'Ateneo, e scelta tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dal regolamento della Facoltà, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

10. Presso ciascuna Facoltà deve essere istituita una Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea e sono scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della macroarea, secondo quanto stabilito con regolamento dell'Ateneo. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

11. L'organizzazione e il funzionamento della Facoltà sono disciplinati da regolamenti deliberati dalle Giunte nel rispetto delle norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

Articolo 15
Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, sui quali convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti.

2. L'istituzione di un Centro può essere proposta da uno o più Dipartimenti ovvero da un gruppo di studiosi anche appartenenti a un medesimo Dipartimento, previo parere favorevole dei Dipartimenti o del Dipartimento di appartenenza. I Centri sono costituiti con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto dei principi di semplificazione e di economicità.

3. Con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Centri possono essere dotati di autonomia gestionale.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da regolamenti d'Ateneo.

Articolo 16
Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture che svolgono le attività formative e culturali post-laurea magistrali.

2. Le Scuole di specializzazione della macroarea di medicina e chirurgia svolgono la propria attività sulla base di criteri che tengano conto, anche a fini organizzativi, della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca.

3. Le Scuole di specializzazione sono disciplinate con regolamento di Ateneo, fatte salve le norme di legge dettate per la Scuola delle professioni legali.

Articolo 17
Scuola "istruzione a distanza"

1. La Scuola "istruzione a distanza" – Iad – è una struttura che svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza e dell'apprendimento permanente.

2. In particolare, la Scuola provvede:
a) alla promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
b) alla realizzazione di Corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;
c) alla formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;
d) alla ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.

3. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, la Scuola, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione:
a) definisce gli obiettivi da conseguire ed elabora il piano triennale delle proprie attività scientifiche, didattiche e di servizio;
b) elabora l'ordinamento didattico dei propri Corsi di studio, propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti alla Scuola, approvandone i programmi, promuove e gestisce master di primo e di secondo livello;
c) definisce, su base triennale, d'intesa con i Dipartimenti competenti per l'area scientifico-disciplinare prevalente, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;
d) propone ai Dipartimenti le richieste di concorso dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate;
e) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti e collabora, ove richiesta, alla realizzazione dei Corsi di studio dell'Ateneo.

4. La Scuola ha autonomia gestionale ed è disciplinata da apposito regolamento, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

5. Sono organi della Scuola:
a) il Direttore;
b) il Comitato di gestione;
c) il Collegio didattico scientifico.

6. Le attribuzioni degli organi e la loro composizione sono fissate dal regolamento della Scuola, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

Titolo IV
Strutture amministrative

Articolo 18
Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo fornisce i servizi generali e quelli integrativi per la ricerca e la didattica, nonché particolari servizi a utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.

2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira e persegue princıpi di semplificazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

3. In particolare, l'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività; a tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, l'Ateneo procede a specifica verifica e a eventuale revisione;
b) ampia flessibilità;
c) collegamento delle attività degli uffici, nel rispetto del dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione anche mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli utenti e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione, con le esigenze dell'utenza, degli orari di servizio e di apertura degli uffici e in termini che perseguano la piena realizzazione delle prerogative contrattualmente previste per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

4. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo è ordinata in divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in uffici di coordinamento generale.
Le divisioni si articolano in ripartizioni e settori, affidati di norma a personale in possesso del pertinente profilo professionale. Gli uffici di coordinamento generale si articolano in servizi.

5. Ogni componente della struttura organizzativa è sottoposto a valutazione annuale con riferimento all'efficacia e all'efficienza della propria attività.

6. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono fissati, su proposta del Direttore generale, con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Articolo 19
Dirigenza

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti dal Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali è disposta, nei limiti delle dotazioni organiche, dal Direttore generale.

4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, i dirigenti operano in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con apposito regolamento.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per mobilità conformemente alla normativa vigente.

6. Per obiettive esigenze di servizio le funzioni dirigenziali possono essere attribuite a soggetti anche esterni all'Ateneo non in possesso di qualifica di dirigente, ma con laurea specialistica nonché adeguata e specifica preparazione professionale desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, mediante contratto di lavoro di diritto privato con carattere di onnicomprensività, di durata correlata agli obiettivi programmati e, comunque rinnovabile previa verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In caso di inosservanza delle direttive o di mancato conseguimento degli obiettivi, gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati dal Direttore generale, con provvedimento motivato.

Articolo 20
Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo è costituito dalle biblioteche di area, individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale, e dalle biblioteche di Dipartimento.

2. Il sistema bibliotecario dell’Ateneo provvede a:
a) acquisire, catalogare, aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico dell’Ateneo e consentirne la fruizione;
b) sviluppare i servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;
c) gestire sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell’informazione bibliografica in rete;
d) attivare forme di collaborazione interuniversitaria volte all’acquisizione e alla gestione condivisa, anche mediante supporti informatici, dei rispettivi patrimoni bibliografici.

3. L’Ateneo dota le biblioteche di Area di apposite risorse, nell’ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale e alle verifiche annuali al suo stato di attuazione.

4. Le biblioteche di area sono configurate come unico centro di servizio amministrativo avente la stessa autonomia gestionale di un Dipartimento. Il centro di servizio amministrativo è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti dei Consigli scientifici delle singole biblioteche di area e presieduto da un Direttore, eletto tra i membri del Comitato stesso.

5. Ogni biblioteca di area conserva la propria autonomia in termini di indirizzo scientifico, di gestione dei servizi a favore degli utenti, di gestione del personale assegnato e di direzione della struttura medesima.

6. Le biblioteche di area, d'intesa con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

7. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo V
Autonomia normativa

Articolo 21
Autonomia normativa

1. In attuazione del principio di autonomia normativa, l'Ateneo adotta i regolamenti necessari per disciplinare le proprie attività.

2. Le strutture didattiche e di ricerca disciplinano mediante regolamenti la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme generali poste da regolamenti dell'Ateneo. Adottano anche regolamenti in materia di didattica e di ricerca, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso.

Articolo 22
Regolamenti dell'Ateneo

1. Con il Regolamento generale l'Ateneo stabilisce le norme relative alla propria organizzazione e alle proprie procedure di funzionamento.

2. Con il Regolamento didattico l'Ateneo stabilisce, per quanto di competenza, l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali vengono rilasciati titoli ai sensi della normativa vigente e quello delle attività formative.

3. Con il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità l'Ateneo stabilisce l'ordinamento della gestione finanziaria e contabile, prevedendo, nel rispetto dei principi di unicità e di universalità del bilancio, l'autonoma gestione delle entrate e delle spese da parte dei centri autonomi di spesa relativamente ai contributi di ricerca, alle iscrizioni a corsi e a seminari autonomamente gestiti, nonché, in genere, alle entrate derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici o privati.

4. Con il Regolamento elettorale l'Ateneo stabilisce le modalità di elezione dei propri organi, delle rappresentanze in essi presenti, nonché i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche.

5. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso alla documentazione amministrativa.

6. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento la disciplina per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Nella procedura di reclutamento deve essere previsto il coinvolgimento di professori ordinari esterni all'Ateneo, anche in servizio presso università straniere.

7. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori.

8. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento i criteri e le modalità di svolgimento delle attività previste dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con riferimento alla relativa retribuzione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

9. L'Ateneo stabilisce con apposito regolamento le procedure per la stipula di contratti per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

10. L'Ateneo stabilisce con appositi regolamenti le modalità di conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio.

11. L'Ateneo adotta con propri regolamenti le norme di attuazione del presente statuto, nel rispetto dell'autonomia normativa spettante alle strutture didattiche e di ricerca.

Titolo VI
Norme comuni

Articolo 23
Attività di assistenza sanitaria dei Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia

1. L'Ateneo svolge le attività di assistenza sanitaria nell'ambito delle proprie strutture e di quelle convenzionate attraverso la Facoltà e i Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia , in modo da garantirne l'inscindibilità con le attività di didattica e di ricerca.

2. La Facoltà alla quale afferiscono i Dipartimenti della macroarea di medicina e chirurgia definisce la disciplina del proprio funzionamento tenendo conto della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca.

3. Al fine di garantire l'inscindibilità tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca, la Facoltà di medicina e chirurgia assicura la presenza di propri rappresentanti negli organi di indirizzo e di direzione della struttura ospedaliera di riferimento.

Articolo 24
Incompatibilità

1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche di Rettore, Prorettore vicario, Direttore di dipartimento, Preside di facoltà, Direttore di centro di ricerca e Direttore della Scuola "istruzione a distanza".

2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

3. I professori e i ricercatori di ruolo possono svolgere, nei limiti previsti da apposito regolamento, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca italiani o stranieri previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Articolo 25
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi al personale docente di ruolo e a esprimere in merito parere conclusivo per il Consiglio di amministrazione.

2. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti a tempo pieno, e da altrettanti membri supplenti. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

3. I membri del Collegio di disciplina e il loro Presidente sono designati dal Rettore, su proposta del Senato accademico. Quest'ultimo sceglie tra candidati indicati dai Dipartimenti che indicano un candidato per fascia, in modo che siano rappresentate tutte le macroaree.

4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio**,** secondo le modalità definite da apposito regolamento. In particolare, il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal Presidente è da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori.

5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dalla normativa vigente, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

6. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti ove competente, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue qualora la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti.

8. Il termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

9. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Articolo 26
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti ed esercita funzioni consultive e di proposta.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti:
a) esprime parere per le deliberazioni in materia di:
    a1) documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche dell'Ateneo;
    a2) Regolamento generale dell'Ateneo;
    a3) servizi agli studenti;
    a4) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
    a5) determinazione di criteri di esenzioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio;
    a6) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
    a7) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere;
    a8) designazione del Garante degli studenti;
b) predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo, che deve essere trasmessa al Rettore, al Nucleo di valutazione, alle strutture di volta in volta competenti e ai Direttori di dipartimento; questi ultimi la devono portare in discussione nella prima riunione utile del Consiglio di dipartimento;
c) esprime parere su ogni altro argomento di interesse degli studenti su richiesta degli organi dell'Ateneo interessati.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e da un numero di studenti, in rappresentanza delle singole macroaree, determinato in proporzione di uno per ogni duemila iscritti all'atto della convocazione delle elezioni, eletti da tutti gli studenti

della macroarea di rispettiva appartenenza in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico.

6. L'Ateneo fornisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie per il suo funzionamento.

Articolo 27
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è l'organo cui compete ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte a garanzia di ogni studente anche al fine di promuovere il miglioramento delle attività didattiche e dei servizi dell'Ateneo.

2. Il Garante degli studenti ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate, i quali, in relazione al caso concreto, adottano gli atti di competenza.

3. Il Garante degli studenti è designato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, tra persone dotate di elevata e riconosciuta professionalità e indipendenza; dura in carica tre anni e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Lo studente che si rivolge al Garante degli studenti ha diritto, a richiesta, all'anonimato.

Articolo 28
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Senato accademico, previo parere favorevole**,** espresso a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione.

2. La proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, dai Consigli di dipartimento e dalle Giunte delle facoltà.

3. La procedura per l'adozione delle modifiche è disciplinata nel Regolamento generale dell'Ateneo.

4. Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo la normativa vigente.

Disposizioni transitorie e finali

I. Transizione al nuovo ordinamento

1. Procedure, modalità e termini per la transizione al nuovo ordinamento sono fissati da apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico anteriormente all'entrata in vigore del presente Statuto e pubblicato successivamente alla pubblicazione di esso.

II. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni

1. La disciplina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni è dettata con regolamento del Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento nonché la durata del Comitato.

III. Macroaree

1. L'Ateneo si articola nelle seguenti macroaree:
- macroarea di economia;
- macroarea di giurisprudenza;
- macroarea di ingegneria;
- macroarea di lettere e filosofia;
- macroarea di medicina e chirurgia ;
- macroarea di scienze matematiche, fisiche e naturali.

2. Ogni docente afferisce alla macroarea nell'ambito della quale svolge la parte prevalente della propria attività scientifica e didattica.

3. In sede di prima applicazione del presente Statuto, ai fini dell'elezione dei membri del Senato accademico di cui all'art. 7, comma 3, lett. b), l'elettorato è riconosciuto, per ciascuna macroarea, ai docenti appartenenti, in base allo Statuto previgente, alla Facoltà corrispondente.

IV. Norme applicabili

1. Fin quando non modificati da regolamenti adottati ai sensi del presente Statuto, restano applicabili, in quanto compatibili, i titoli IV e VII, con esclusione degli art. 89 e 93, del previgente Statuto e i regolamenti previgenti, ivi compreso lo Statuto della Scuola "istruzione a distanza".

11A16192

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 dei decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 dei 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot, n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (oggi Regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 6679 del 4 novembre 2011 dell'ufficio Provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nei giorno 28 novembre 2011, dei servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero indetta dalla Confederazione sindacale UIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, in data 5 dicembre 2011 con nota prot. n. 716/2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 28 novembre 2011, il mancato funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'ufficio provinciale dell'Agenzia dei territorio di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 6 dicembre 2011

Il direttore regionale: IASI

11A16131

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente ai medicinali «INEGY, VYTORIN, ZEKLEN, GOLTOR». (Determinazione n. 2774/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 05/08/2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19/08/2005 n. 192, con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «INEGY, VYTORIN, ZEKLEN, GOLTOR»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 marzo 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento del tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo Novembre 2009 - ottobre 2010, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità dei prodotti INEGY, VYTORIN, ZEKLEN, GOLTOR, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni deve essere effettuato in tre tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina, la seconda entro i successivi 90 giorni e la terza entro i successivi 150 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MSD Italia S.r.l.

Specialità medicinale: INEGY, VYTORIN, ZEKLEN, GOLTOR.

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 610.808	€ 203.603
Basilicata	€ 124.961	€ 41.654
Calabria	€ 796.694	€ 265.565
Campania	€ 1.678.346	€ 559.449
Emilia Romagna	€ 1.104.166	€ 368.055
Friuli V. Giulia	€ 364.115	€ 121.372
Lazio	€ 2.311.357	€ 770.452
Liguria	€ 715.928	€ 238.643
Lombardia	€ 2.334.933	€ 778.311
Marche	€ 517.041	€ 172.347
Molise	€ 99.106	€ 33.035
Piemonte	€ 1.240.085	€ 413.362
Pr. Aut. Bolzano	€ 62.908	€ 20.969
Pr. Aut. Trento	€ 147.475	€ 49.158
Puglia	€ 1.352.159	€ 450.720
Sardegna	€ 825.473	€ 275.158
Sicilia	€ 2.119.694	€ 706.565
Toscana	€ 1.039.176	€ 346.392
Umbria	€ 124.696	€ 41.565
Valle d'Aosta	€ 24.258	€ 8.086
Veneto	€ 1.686.809	€ 562.270
Italia	€ 19.280.190	€ 6.426.730

25/11/2011

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

11A16155

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale HALAVEN (eribulina). (Determinazione/C 2769/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HALAVEN (eribulina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 marzo 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/678/001 «0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 1 flaconcino;

EU/1/11/678/002 «0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 6 flaconcini.

Titolare A.I.C.: EISAI LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta dell'11 settembre 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialità medicinale HALAVEN (eribulina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni

«0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041021015/E (in base 10) 173VLR (in base 32);

«0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 6 flaconcini - A.I.C. n. 041021027/E (in base 10) 173VM3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Halaven in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, che hanno mostrato una progressione dopo almeno due regimi chemioterapici per malattia avanzata. La terapia precedente deve avere previsto l'impiego di un'antraciclina e di un taxano, a meno che i pazienti non siano idonei a ricevere questi trattamenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HALAVEN (eribulina) è classificata come segue:

Confezioni:

«0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041021015/E (in base 10) 173VLR (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 660,16;

«0,44 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml» 6 flaconcini - A.I.C. n. 041021027/E (in base 10) 173VM3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3960,96.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali Payment by results secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HALAVEN (eribulina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16156

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Relazione sull'attività svolta nell'anno 2010 dall'unità tecnica finanza di progetto. (Deliberazione n. 75/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.144, commi 1 e 11, che istituisce l'Unità tecnica Finanza di Progetto e prevede che la stessa presenti a questo Comitato una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a norma del quale le Amministrazioni statali centrali e locali possono acquisire le valutazioni dell'Unità in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d."Legge obiettivo"), recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", successivamente integrata e modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 2, comma 4, lett. *c)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che demanda all'Unità compiti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture strategiche, articolo poi trasfuso – con integrazioni – nell'art. 163, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 223, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la suddetta Unità;

Visto l'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità le informazioni relative a tali operazioni, attribuendo all'Unità funzioni ulteriori rispetto a quelle alla medesima assegnate dalla legge istitutiva e dalla normativa in materia di infrastrutture strategiche;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'Unità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nel cui ambito opera l'Unità;

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione all'Unità delle informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi del succitato art. 44, comma 1-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, al fine della corretta contabilizzazione delle operazioni infrastrutturali realizzate in partenariato nei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 14 della legge n. 196 del 2009 (la nuova legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto l'obbligo per l'Unità di trasmettere, oltre che all'Istat, anche al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di PPP raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, su citato;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60837 del 5 luglio 2011, che, in attuazione della citata delega di cui all'art. 14 delle legge 196 del 2009, definisce schemi, tempi e modalità di acquisizione dall'Unità delle informazioni e dei dati di base sulle operazioni di PPP di cui all'art. 44, comma 1-*bis* su citato;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n.121 (*G.U.* n. 51/ 2002), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con delibera 8 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) e successivamente rivisitato con delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006);

Visto il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 il quale, all'articolo 2, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno l'Unità predispone una relazione analitica da sottoporre a questo Comitato concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto;

Viste le proprie delibere con le quali sono state approvate le relazioni relative alle attività svolte dall'Unità negli anni precedenti;

Vista la relazione predisposta dall'Unità tecnica Finanza di Progetto relativamente alle attività svolte nell'anno 2010;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE;

Prende atto:

dei contenuti della relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto nell'anno 2010 e, in particolare:

della disamina del mercato italiano della finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e delle principali criticità riguardanti soprattutto la chiusura dei contratti di finanziamento delle operazioni di finanza di progetto aggiudicate;

del proseguimento delle attività di assistenza diretta alle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali);

del supporto al Ministero delle infrastrutture nella valutazione dei piani economico-finanziari delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche;

delle azioni di promozione dell'utilizzo di modelli di partenariato pubblico-privato, sia contrattuale sia istituzionale, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, a favore di enti e istituzioni nazionali e internazionali pubblici e privati a vario titolo coinvolti in operazioni di PPP, anche attraverso la partecipazione attiva ai lavori dell'European PPP Expertise Centre (EPEC) operante presso la BEI;

delle attività di monitoraggio dell'impatto sull'indebitamento e sul debito delle amministrazioni pubbliche dei contratti di PPP comunicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici all'Unità, ai sensi della citata Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009;

Delibera:

la trasmissione ai due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'allegata relazione predisposta dall'Unità tecnica-Finanza di Progetto.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

11A16401

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Partobulin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1344 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: PARTOBULIN.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.2 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 021974035 - «1250 u.i. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Minias».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1343 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano - Italia.

Medicinale: MINIAS.

Variazione AIC: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 023382017 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

AIC n. 023382029 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

AIC n. 023382031 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Locabiotal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1342 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio in 22 Rue Garnier, 92200 - Neuilly Sur Seine (Francia).

Medicinale: LOCABIOTAL.

Variazione AIC: Modifica stampati - Adeguamento agli Standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.5 e 6.6 e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette)
relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 021939020 - spray flacone 15 ml (50mg/5ml).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC n. 021939020 - spray flacone 15 ml (50mg/5ml)

varia in:

AIC n. 021939020 – «50mg/5ml soluzione per via orale e nasale» 1 flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16297

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali.

In data 14 dicembre 2011, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini (firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
CSE (firmato)
RDB CUB (non firmato)
USAE (firmato)

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE

DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011

Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei com-

parti" firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.

Tenuto conto che all'art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.

Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora sottoscritto.

In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell'11 aprile 2011

Art. 1.
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 5 - 7 marzo 2012 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

Art. 2.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

19 gennaio 2012	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
20 gennaio 2012	messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
30 gennaio 2012	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
3 febbraio 2012	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
8 febbraio 2012	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 febbraio 2012	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
5 – 7 marzo 2012	votazioni
8 marzo 2012	scrutinio
8-15 marzo 2012	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
16 - 21 marzo 2012	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato all'8 febbraio 2012, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non già in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel sito dell'Aran sarà disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

Art. 3.
Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 16 gennaio 2012, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 24 gennaio 2012. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica help@pec.aranagenzia.it.

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

Art. 4.
Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998

- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998

- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998

- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

Art. 5.
Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il 10 gennaio 2012, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti prendono atto che poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale

11A16405

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia a Losanna (Svizzera).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Decreto interministeriale n. 2365, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 10 novembre 2011)

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2011 è soppresso il Consolato Generale d'Italia a Losanna (Svizzera).

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 2011 la circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Ginevra è così modificata: I Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friburgo e Neuchatel.

Art. 3.

A decorrere dal 1° novembre 2011 le Agenzie Consolari di prima categoria di Neuchatel e Sion sono poste alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia a Ginevra.

(*Omissis*).

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 26 ottobre 2011

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16127

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Iskenderun (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Alfredo Antonio Levante, Console onorario in Iskenderun (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli inte-

ressi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni - previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Izmir e ricezione di autorizzazione scritta dal suddetto Consolato;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Onorario in Iskenderun;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in lzmir;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Izmir della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Izmir, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A16128

Rilascio di exequatur

Si comunica che in data 23 novembre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Clara Isabel Pinillos Abozaglo, Console Generale di Colombia in Milano.

11A16129

Rilascio di exequatur

Si comunica che in data 24 novembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohamed Basri, Console Generale del Regno del Marocco in Roma.

11A16130

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3384
Yen	103,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,475
Corona danese	7,4349
Lira Sterlina	0,85315
Fiorino ungherese	305,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	4,5149
Nuovo leu romeno	4,3428
Corona svedese	9,0185
Franco svizzero	1,2332
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6770
Kuna croata	7,5000
Rublo russo	42,2020
Lira turca	2,4700
Dollaro australiano	1,3179
Real brasiliano	2,4243
Dollaro canadese	1,3674
Yuan cinese	8,4820
Dollaro di Hong Kong	10,4118
Rupia indonesiana	12105,19

Shekel israeliano	5,0340
Rupia indiana	69,6970
Won sudcoreano	1533,70
Peso messicano	18,3191
Ringgit malese	4,2140
Dollaro neozelandese	1,7357
Peso filippino	58,318
Dollaro di Singapore	1,7356
Baht tailandese	41,423
Rand sudafricano	10,9853

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16298

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3251
Yen	103,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,578
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,84800
Fiorino ungherese	305,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6979
Zloty polacco	4,5395
Nuovo leu romeno	4,3491
Corona svedese	9,0525
Franco svizzero	1,2349
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7015
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	41,8289
Lira turca	2,4687
Dollaro australiano	1,3104
Real brasiliano	2,4068
Dollaro canadese	1,3576
Yuan cinese	8,4284
Dollaro di Hong Kong	10,3109
Rupia indonesiana	11987,73
Shekel israeliano	4,9888
Rupia indiana	70,0470
Won sudcoreano	1523,48
Peso messicano	18,2660
Ringgit malese	4,1946
Dollaro neozelandese	1,7293
Peso filippino	57,842
Dollaro di Singapore	1,7193
Baht tailandese	41,277
Rand sudafricano	10,9105

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16299

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
7424081	000	014
7424082	000	014
7424083	000	014
7424084	000	014
7424085	000	014
7424138	000	014
7424139	000	014
7424140	000	014
7424141	000	014
7424142	000	014
7424143	000	014
7424144	000	014
7424145	000	014
7424146	000	014
7424147	000	014
7424148	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3004837	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
675582	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4032164	000	029
4032165	000	029
4032166	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
8352775	000	059
8352776	000	059
8352777	000	059
8352778	000	059
8794731	000	059
8794732	000	059
8794733	000	059
8794734	000	059
8794735	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2402010	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1829480	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO UNA BARCA DI SOLDI

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
576149	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON NATALE

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
228456	000	059
228457	000	059
228458	000	059
228459	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
60926	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAGIC ROULETTE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
106854	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
410182	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
420667	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO BATTI IL BANCO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
589573	000	149

11A16404

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G 100 Premix» premiscela per alimenti medicamentosi.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0101/002/WS/011
Provvedimento n. 259 del 14 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario PULMOTIL G 100 PREMIX premiscela per alimenti medicamentosi.

Confezioni: sacco in laminato flessibile da 10 kg - A.I.C. n. 102722016.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.A con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci, 733 - CF 004226150488.

Oggetto: Variazione IB- B.II.f.1: modifica periodo di validità.

È autorizzata per la confezione della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo inserimento del mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi, e nel mangime contenente più del 30% di frumento: 1 mese. (modifica punto 6.3 del SPC)

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime pellettato contenente più del 30% di frumento: 1 mese.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A15942

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 31 del 10 novembre 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 (prorogato con DPCM del 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca,

rende noto:

che con propria ordinanza n. 31 del 10 novembre 2011 ha disposto Legge 7 luglio 2010, n. 106 («Disposizioni in favore dei familiari ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio»): undicesimo pagamento in favore di alcuni dei beneficiari;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 30 novembre 2011 - parte prima.

11A16402

Approvazione dell'Ordinanza n. 32 del 17 novembre 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 (prorogato con DPCM del 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.

rende noto:

che con propria ordinanza dell'ordinanza commissariale n. 32 del 10 novembre 2011 ha disposto «Legge 7 luglio 2010, n.106 ("Disposizioni in favore dei familiari ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio"): erogazione elargizione speciale per alcuni dei beneficiari. Revoca della OPGR n. 30/2011»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 30 novembre 2011 - parte prima.

11A16403

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-296) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.